



# ***COMUNE DI SASSARI***

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TARI (TASSA RIFIUTI)**

*Testo approvato con la deliberazione del  
Consiglio comunale n. 16 del 31 marzo 2021*

## INDICE

<i>Articolo 1 – Ambito di applicazione</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Articolo 2 – Determinazione tariffe</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Articolo 3 – Versamenti</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Articolo 4 – Dichiarazione</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 5 – Riscossione</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 6 – Rimborsi</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 7 – Compensazioni</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 8 – Disciplina Tassa sui Rifiuti</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Articolo 9 – Utenze domestiche</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Articolo 10 – Utenze non domestiche</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Articolo 11 – Riduzioni</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Articolo 12 – Riduzioni per utenze domestiche con disagio socio-economico</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Articolo 13 – Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Articolo 14 – Cessazione utenza</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Articolo 15 – Tributo giornaliero</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Articolo 16 – Disposizioni finali transitorie ed efficacia</i>	<i>pag. 10</i>

### ***Articolo 1 – Ambito di applicazione***

1. L'Imposta Unica Comunale, di seguito denominata IUC, è collegata all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 160/2019, che ha eliminato la TASI e istituito la nuova IMU, abrogando contestualmente le norme relative ai suddetti tributi contenute nell'ambito della disciplina della IUC di cui alla legge n. 147/2013, la IUC, di seguito regolamentata, risulta ora riferita alla sola Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### ***Articolo 2 – Determinazione Tariffe***

1. Per ciascun anno il Consiglio Comunale stabilisce con apposita deliberazione le tariffe e le riduzioni di cui al presente regolamento.

2. In caso di mancata approvazione si intendono confermate le tariffe deliberate nell'anno precedente.

### ***Articolo 3 – Versamenti***

1. Il versamento della TARI e il numero delle rate sono stabiliti annualmente con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe, ed è effettuato secondo le modalità indicate nei successivi commi.

2. I versamenti si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.

3. La TARI viene determinata sulla base degli elenchi dei contribuenti iscritti in banca dati tributaria a seguito delle denunce presentate e degli accertamenti notificati.

4. Il Comune, ai fini della riscossione spontanea del tributo, elabora annualmente, sulla base del contenuto delle dichiarazioni e degli accertamenti notificati, apposite liste di carico dei contribuenti e determina la tassa comprensiva del tributo provinciale, salva comunque la possibilità di successivi eventuali conguagli.

5. Il Comune per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti entro le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio comunale, apposito prospetto riassuntivo allegando il modulo di versamento.

6. I contribuenti iscritti in corso d'anno e rimasti estranei all'elaborazione della lista di carico principale riceveranno il prospetto e il modulo di versamento con le scadenze successive stabilite nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

7. È obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto riassuntivo di pagamento, o di importo non corrispondente alla reale situazione, per poter comunque eseguire il versamento entro il previsto termine di scadenza.

8. In caso di smarrimento o mancato recapito è possibile richiedere copia dell'avviso e del modulo di versamento presso i competenti uffici.

9. Il contribuente è tenuto ad effettuare i versamenti entro i termini stabiliti dal Comune, per non incorrere nella sanzione per omesso, parziale tardivo versamento della tassa prevista dalla legge.

#### ***Articolo 4 – Dichiarazione***

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte soggette alla TARI devono presentare denuncia, redatta su apposito modello predisposto dai competenti uffici, entro il 60° giorno a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 60° giorno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3. Gli atti di accertamento TARI divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento.

4. Il contribuente è tenuto a presentare correttamente la dichiarazione e le variazioni intervenute nei termini previsti per non incorrere nelle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione prevista dalla legge.

5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione degli immobili e il numero dell'interno ove esistente.

#### ***Articolo 5 – Riscossioni***

La TARI è applicata e riscossa dal Comune.

#### ***Articolo 6 – Rimborsi***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

#### ***Articolo 7 – Compensazioni***

1. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo ed entro il termine di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

2. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

## **Articolo 8 – Disciplina Tassa sui Rifiuti**

1. Il presente articolo disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

3. La classificazione dei rifiuti urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di legge.

4. La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito regolamento comunale di servizio.

5. Ai fini della definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio, della determinazione della tariffa e della classificazione delle categorie di attività si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii., recante norme per la definizione della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

6. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.

7. La ripartizione dei costi da ricoprire tra le utenze domestiche e non domestiche e i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999 e ss.mm.ii., rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati annualmente nella delibera tariffaria.

## **Articolo 9 – Utenze domestiche**

1. Il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa per le utenze domestiche, è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune salvo presentazione di idonea documentazione da parte dei soggetti interessati nei seguenti casi:

- congiunto anziano collocato in casa di riposo;
- congiunto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal Comune di residenza per un periodo superiore ai sei mesi.

2. Per le utenze dei non residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche dei residenti, considerando un numero di occupanti pari a cinque, fatta salva la possibilità di provare un numero diverso di occupanti.

3. Per le utenze domestiche date in locazione, il proprietario deve darne comunicazione all'Amministrazione ed esibire il contratto regolarmente registrato.

4. Per le utenze in cui, nella casa in cui si abita, si offre un servizio saltuario di alloggio e prima colazione nella forma del *Bed and Breakfast*, secondo le prescrizioni dell'articolo 6 L. R. Sardegna n. 27 del 12.8.1998, il numero totale degli occupanti ai fini tariffari è calcolato, nel massimo di 6 componenti, sommando il numero anagrafico dei componenti il nucleo familiare alla potenzialità ricettiva.

5. In tutti i casi l'onere della prova è in capo al proprietario. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

## **Articolo 10 – Utenze non domestiche**

1. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegate al DPR 27 aprile 1999, n. 158, e ss.mm.ii., deve essere attribuita ai fini dell'applicazione della tariffa la categoria di attività che presenta con esse maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti. La categoria tariffaria applicabile ad ogni utenza è unica anche qualora le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino, etc.) se non nei casi in cui siano individuabili superfici catastalmente separate e nei casi di aree scoperte operative.

2. Alle unità immobiliari in cui sia esercitata un'attività economica o professionale, qualora la stessa sia adibita anche ad utenza domestica, si applica per il 50% la tariffa delle utenze non domestiche e per il restante 50% la tariffa per le utenze domestiche.

## **Articolo 11 – Riduzioni**

1. Il Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni:

- a) per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo fino al 30% della tariffa;
- b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente fino al 30% della tariffa, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e fino al 50% della tariffa qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, e che le predette condizioni risultino dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
- c) per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, fino al 30% della tariffa;
- d) per fabbricati rurali ad uso abitativo fino al 30% della tariffa;
- e) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%;
- f) riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che smaltiscono in proprio i rifiuti urbani di cui al D.L. 116/2020 e ss.mm.ii.. L'utente produttore intestatario di utenza TARI è tenuto a comunicare al Comune, Settore Ambiente e Settore Bilancio e Tributi, la scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta, entro il 31 maggio dell'anno di riferimento ovvero entro il diverso termine fissato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge. I criteri sono definiti dal settore Ambiente, come da Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani;
- g) riduzione sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici. La pratica dell'autocompostaggio domestico è svolta:
  - 1) su base prescrittiva e in base ad ambiti territoriali stabiliti dall'Amministrazione comunale;
  - 2) su base volontaria da parte dell'utenza.

I criteri riferiti alla percentuale di riduzione dei costi nelle zone interessate e l'elenco degli utenti compostatori sono definiti dal Settore Ambiente come da Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Con cadenza annuale, contestualmente alla redazione del Piano Economico

Finanziario (PEF) e all'elaborazione tariffaria annuale, il Settore Ambiente comunica al Settore Tributi l'elenco degli utenti interessati non assoggettati al pagamento della quota parte di servizio relativo alla gestione della frazione organica del rifiuto (costo di acquisizione del servizio e di trattamento). La percentuale di riduzione di cui al punto 1 sarà determinata annualmente con la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione delle tariffe per l'anno di competenza, sulla base dell'effettiva riduzione dei costi derivante dall'attivazione dell'autocompostaggio domestico, quantificata per l'anno di competenza dal Settore Ambiente.

Per la pratica di compostaggio svolta su base volontaria e di cui al punto 2, il Settore ambiente, in caso di positivo accoglimento dell'istanza dell'utente, provvederà ad iscrivere l'utenza all'albo comunale dei compostatori e a darne comunicazione al Settore Tributi al fine di riconoscere all'utenza medesima la riduzione tariffaria. La percentuale di riduzione di cui al punto 2 sarà determinata annualmente con la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione delle tariffe per l'anno di competenza, su proposta del Settore Tributi.

In caso di trasmissione dei citati elenchi da parte del Settore Ambiente oltre i termini di elaborazione della lista principale annuale la riduzione in oggetto e l'importo relativo saranno applicati nella successiva emissione della lista principale.

In caso di mancata trasmissione dei dati da parte del Settore Ambiente, il Settore Tributi proporrà in sede di deliberazione delle tariffe annuali, l'applicazione della tariffa sulla base di quanto già inserito nella propria banca dati tributaria.

h) sulla sola parte variabile della tariffa è applicata una riduzione per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. La riduzione è applicata previa presentazione, da parte delle utenze interessate, della documentazione attestante il possesso delle adeguate attrezzature per il compostaggio e la loro installazione a norma di legge. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante la produzione di compost in modo continuativo e non occasionale, a cura del soggetto interessato, fatta salva ogni verifica da parte dei competenti uffici.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono ricomprese all'interno del Piano tariffario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche.

3. Il Comune riconosce ulteriori riduzioni a favore delle seguenti categorie di utenza:

a) utenze domestiche costituite da nuclei familiari in condizioni economico-sociali disagiate, secondo le modalità indicate nel successivo art. 12;

b) utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;

c) utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;

d) utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale".

4. Le riduzioni di cui al comma 3, lettere b) c) e d), sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio dando priorità alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine alle utenze di cui alla lettera d).

5. Qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili e sono concesse a richiesta degli interessati a condizione che i richiedenti dimostrino di averne diritto con esibizione di prove documentali, valgono per l'anno in corso e non sono retroattive per gli anni passati. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

### **Articolo 12 – Riduzione per utenze domestiche con disagio socio-economico**

1. Nelle more dell'adozione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) dei provvedimenti, previsti dall'art. 57 *bis*, comma 2, del D.L. 124/2019, volti a definire le modalità attuative per assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate, l'Amministrazione riconosce una riduzione agli utenti domestici i quali, alla data del 1° gennaio dell'anno di imposta considerato, risultino beneficiari delle misure nazionali (Reddito o Pensione di Cittadinanza) o regionali (REIS) di contrasto alla povertà.

2. Le riduzioni riguardano la sola parte variabile della tariffa e sono finanziate dalla fiscalità generale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili nel bilancio.

3. Qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procede dando priorità ai nuclei con certificazione ISEE più bassa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di *ex aequo* nell'ultima posizione finanziabile, le risorse residue sono ripartite per un uguale importo a tutti i nuclei collocatisi *ex aequo*.

4. Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza, entro il termine e con le modalità fissati annualmente dal Settore Bilancio e Tributi, da parte dell'intestatario dell'avviso di pagamento TARI.

5. All'istanza di cui al precedente comma deve essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità.

6. L'agevolazione può essere riconosciuta in relazione ad una sola utenza domestica per nucleo familiare. In presenza di più istanze riconducibili al medesimo nucleo familiare, ma riferite ad unità abitative diverse, l'ufficio provvede ad applicare l'agevolazione per l'abitazione dove il nucleo risieda anagraficamente.

### **Articolo 13 – Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo, in quanto non producono rifiuti, i seguenti locali ed aree:

a) le unità immobiliari prive di arredi e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;



- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere etc.;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
  - e) le aree impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo o intercluse da stabile recinzione;
  - f) luoghi di culto limitatamente alla parte di essi dove si svolgono le funzioni religiose;
  - g) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
  - h) impianti di distribuzione di carburanti limitatamente alle aree visibilmente adibite in via esclusiva alla circolazione dei veicoli all'interno dell'area di servizio e del lavaggio.
2. La superficie delle aree scoperte operative destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività, quali a titolo di esempio i parcheggi, i campeggi, discoteche, i cinema all'aperto, è computata al 50%.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione da prodursi a carico del contribuente. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.
4. Le esclusioni aventi diritto sono concesse dalla data formale della richiesta.

#### ***Articolo 14 – Cessazione utenza***

Il tributo è cessato esclusivamente in presenza di prove documentali a carico del denunciante da allegare alla denuncia di cessazione. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

#### ***Articolo 15 – Tributo giornaliero***

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in modo ricorrente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituito il tributo da applicare in base a tariffa giornaliera. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare.
2. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
3. Il pagamento del tributo giornaliero per le occupazioni occasionali, come a titolo di esempio eventi culturali, manifestazioni, circo, luna-park etc. deve essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione del suolo pubblico. L'importo di quanto dovuto, determinato dal Comune sulla base della categoria di appartenenza, deve essere esclusivamente versato al Comune su apposito conto corrente predisposto dall'Ente.

### ***Articolo 16 – Disposizioni finali transitorie ed efficacia***

1. Questo regolamento, pubblicato nei modi di legge, produce i suoi effetti dal primo gennaio 2021.
2. Dalla data di entrata in vigore, come indicata al comma 1, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Le norme di questo regolamento hanno carattere di recessività rispetto a sopravvenute disposizioni, *in subiecta materia* di livello superiore nella gerarchia delle fonti; esse si adeguano pertanto automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, compresi i provvedimenti ARERA, regionale e della Unione Europea.
5. Le norme del presente regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutarne l'impatto sulla organizzazione dell'Ente e sul suo contesto sociale, produttivo e territoriale.